

Le modalità per l'uso e la commercializzazione delle sementi biologiche

Uso della semente

L'impresa agricola biologica, secondo quanto previsto dalla regolamentazione europea, deve utilizzare obbligatoriamente sementi e materiale vegetativo di propagazione ottenuto con il metodo di produzione biologica.

A tal fine il D.M. prevede che l'impresa agricola, almeno 10 giorni prima della semina, verifichi nella BDS la disponibilità della semente (Allegato 1 punto 5).

Se il seme che intende utilizzare si trova nella **Lista Rossa**, la BDS fornisce tutti gli elementi per condurre la transazione commerciale. Se nessun fornitore¹ è in grado di consegnare quanto richiesto prima della semina o della piantagione, l'impresa agricola può ottenere il rilascio della deroga, previa informazione all'ente di certificazione.

Se il seme che intende utilizzare si trova nella **Lista Verde**, l'impresa agricola ottiene automaticamente il rilascio della deroga. Dovrà ad ogni modo stampare la lista verde come controprova della mancanza della semente, che conserverà e mostrerà all'organismo di controllo.

Se il seme che intende utilizzare si trova nella **Lista Gialla**, la BDS fornisce tutti gli elementi per condurre la transazione commerciale includendo le sementi provenienti da appezzamenti in conversione.

L'impresa agricola, tramite la BDS, invia una richiesta preliminare di acquisto ai fornitori individuati. Se nessun fornitore conferma entro 5 giorni la disponibilità alla vendita della varietà o di varietà equivalenti, o non può effettuare la consegna in tempo utile per la semina, o non può soddisfare le specifiche tecniche qualitative e il quantitativo necessario, l'impresa agricola può ottenere il rilascio della deroga.

Altrimenti si concluderà la transazione commerciale.

Specie/varietà per scopi di ricerca.

La BDS consente di ottenere la deroga per l'utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici nei casi siano da coltivare per scopi di ricerca, sperimentazione o

¹ Intendendosi per fornitore un operatore che vende sementi o tuberi-seme di patate ad altri operatori come definito dall'art.45 par. 5 lett b) del reg. (CE) 889/2008.

conservazione. La stessa BDS invia automaticamente una nota all'ente di certificazione per la successiva azione di verifica e di controllo.

Fornitura della semente

L'impresa agricola biologica o in conversione che vuole commercializzare la propria semente o materiale di propagazione direttamente o tramite un soggetto mandatario o delegato, si deve registrare nella BDS.

Per potersi registrare deve essere notificato nel SIB come produttore vegetale e/o preparatore, e/o importatore di sementi e/o vivaista.

La domanda di registrazione può essere inoltrata durante tutto l'anno, tenendo conto che se la domanda non è stata rifiutata dal Ministero entro 30 giorni dalla data di presentazione, l'azienda è registrata all'interno della BDS automaticamente.

Ottenuta la registrazione è compito dell'azienda aggiornare "in modo continuativo" (art. 4 del D.M.) la BDS con le proprie disponibilità.

Il Ministero aggiorna almeno annualmente le liste rossa, verde e gialla e comunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' possibile richiedere la modifica di tale liste entro il 30 giugno di ogni anno, in modo da consentire al Ministero di aggiornare le liste entro i termini di cui sopra.

Compiti degli organismi di controllo (OdC)

Gli OdC nel corso delle visite ispettive controllano:

- l'effettiva sussistenza delle condizioni di deroga (se concessa);
- che le specie o la varietà seminata sia effettivamente quella concessa in deroga;

Inoltre gli OdC comunicano al Ministero e alle Regioni il ricorso alla deroga da parte degli operatori.

Entrata in vigore

Il decreto è entrato in vigore il 26 aprile 2017 fermo restando che le procedure di registrazione e di aggiornamento della BDS, quelle di verifica della disponibilità e di transazione commerciale entrano in vigore dal **1 gennaio 2018**.